

Codice A1814B

D.D. 29 gennaio 2025, n. 164

**ATTG 290 - Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valle Andona antistante i mappali 134-147 e 135 del Fg. 8 (sez. A) del Comune di Asti - Località Valle Andona. Richiedente: Sig. CERRATO Evaristo.**



**ATTO DD 164/A1814B/2025**

**DEL 29/01/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** ATTG 290 – Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valle Andona antistante i mappali 134-147 e 135 del Fg. 8 (sez. A) del Comune di Asti – Località Valle Andona. Richiedente: Sig. CERRATO Evaristo.

In data 30/12/2024 con nota acquisita al protocollo regionale n. 62623/A1814B, il Sig. CERRATO Evaristo, *omissis*, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione breve/autorizzazione per eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valle Andona antistante i mappali 134-147 e 135 del Fg. 8 (sez. A) del Comune di Asti – Località Valle Andona.

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento.

Il Settore Tecnico Regionale Al-At, esaminata preliminarmente l'istanza e ritenendola ammissibile e procedibile, con nota prot. n. 108/A1814B del 02/01/2025 ha dato avvio al procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 14/2014.

Considerato che l'area oggetto d'intervento ricade all'interno della Riserva Naturale "Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande", con nota ns. prot. n. 109/A1814B in data 02/01/2025 è stato richiesto il parere di competenza all'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano.

L'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, a seguito di sopralluogo, con nota prot. n. 64/2025 del 13/01/2025, registrata al protocollo regionale con n. 1269/A1814B in pari data, ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'intervento, fornendo importanti indicazioni sulle modalità d'esecuzione.

A seguito dell'esame dell'istanza e del sopralluogo effettuato da funzionari della Regione Piemonte, riscontrata la presenza di soggetti caduti in alveo o trasportati dalla corrente ed altri ancora radicati nell'alveo inciso nonché soggetti instabili, deperenti sulle sponde e a rischio caduta, si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Valle Andona l'esecuzione dell'intervento manutentivo della vegetazione, finalizzato al miglioramento dell'efficienza idraulica e pertanto inquadrabile nei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e della Circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n. 38 del 20/09/2012), tenendo conto delle indicazioni/prescrizioni contenute nel parere espresso dall'Ente di Gestione del Parco

Paleontologico Astigiano .

Si da atto che il taglio delle piante con finalità di manutenzione idraulica, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, non è soggetto al pagamento del canone (valore di macchiatico) e, ai sensi dell'art. 26 del medesimo regolamento, il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata nel rispetto del R.D. n. 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" in quanto il Rio Valle Andona è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n. 73.

Constatato che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25.11.2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Norme tecniche di attuazione del PAI, approvate con D.P.C.M. in data 24/05/2001;
- il Reg.to Regionale Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare art. 37 e 37 bis)(approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011);
- la circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17.09.2012 (pubblicata sul BUR n. 38 del 20/09/2012);
- il Regolamento d'attuazione n. 10/R del 16/12/2022 ( in particolare artt. 14 e 26 );
- la D.D. n. 2656 del 12/12/2024 - All. A (tabella canoni);
- il parere dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano prot. n. 64/2025 del 13/01/2025;
- l' art 17 della L.R. n. 23/2008;

*determina*

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Sig. Cerrato Evaristo ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel rio Valle Andona nei tratti antistanti i mappali 134 e 417 ( sponda destra e sponda sinistra) nonché mappale mappale 135 ( sponda sinistra) del Fg. 8 ( sez. A) del Comune di Asti - località Valle Andona, nella posizione indicata sugli stralci planimetrici, depositati agli atti del Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere effettuato nel rispetto delle vigenti normative in materia ed in particolare del Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 5 (L.R. n. 4 del 10/02/2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*"), del suo regolamento di attuazione (R.R. n. 8/R del 20/09/2011) e della circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012, oltre al rispetto delle indicazioni/prescrizioni contenute nel parere dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano (prot. n. 64/2025 del 13/01/2025 - ns. prot. n. 1269/A1814B in pari data) che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante

e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale Al-At;

2. all'interno dell'alveo inciso ovvero nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario, è consentito il taglio della vegetazione con rilascio dei soli soggetti allo stadio giovanile e quindi flessibili, eliminando tutti i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti a fluitazione in caso di piena;
3. fuori dall'alveo inciso ma entro il ciglio di sponda, su aree di proprietà demaniale, il taglio della vegetazione dovrà **essere limitato ai soggetti di effettivo pericolo** (deperenti, instabili, fortemente inclinati) che possono cadere nell'alveo e/o essere esposti a fluitazione in caso di piena ovvero che possono pregiudicare l'efficienza delle sezioni di deflusso. Occorrerà garantire il mantenimento dei soggetti più stabili (art. 37 comma 2 lettera b - del R.R. n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011), nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite dall'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano. E' vietata ogni forma di taglio a raso;
4. durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante e il novellame non interessati dall'intervento e dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. n. 33-5174 del 12.06.2017;
5. sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
6. qualora il taglio della vegetazione interferisca con aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto autorizzato, è obbligo di quest'ultimo richiedere il preventivo consenso ai proprietari prima di procedere all'esecuzione dell'intervento;
7. il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, fogliame, tronchi secchi, etc.) dovrà essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f del R.D.n. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; è altresì vietato l'abbandono in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d'acqua, del materiale legnoso derivante dall'eventuale trinciatura/cippatura;
8. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523), di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
9. l'eventuale realizzazione, in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nella documentazione depositata agli atti del Settore Tecnico regionale Al-At, sono oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore medesimo;
10. l'autorizzazione ha validità per il taglio e l'allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza e tutte le operazioni che saranno eseguite non dovranno né causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua né arrecare danno o pregiudizio alle sponde e più in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;
11. il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. i lavori in argomento, devono essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **anni uno** (1) dalla data della stessa, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.

(sospensione dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;

13. il soggetto autorizzato deve comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale AL-AT, al Nucleo Carabinieri Forestale di Asti e all'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, l'inizio dei lavori (con congruo anticipo) e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione deve inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente alle vigenti leggi in materia e alle prescrizioni impartite.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Trattandosi di intervento di manutenzione rivolto al miglioramento dell'efficienza idraulica del rio Valle Andona, ai sensi degli art. 14 e 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, il valore delle piante oggetto di taglio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento oltre a quelle contenute nel parere dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano (prot. n. 64/2025 del 13/01/2025 - ns. prot. n. 1269/A1814B in pari data), è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che costituisce anche autorizzazione all'occupazione dell'area demaniale interessata dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il funzionario estensore  
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Allegato



REGIONE PIEMONTE

## Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano

Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti (AT) – ITALY

tel./fax +39 0141 592091 P. IVA 01558330054 C.F. 92022260050

[www.astipaleontologico.it](http://www.astipaleontologico.it) e-mail [enteparchi@parchiastigiani.it](mailto:enteparchi@parchiastigiani.it)

Posta elettronica certificata (PEC) [parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it](mailto:parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it)

Asti (data e protocollo come da riga in intestazione)

Settore Tecnico Regionale

Alessandria – Asti - A1814B

[tecnico.regionale.al\\_at@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it)

**Oggetto: Parere per il rilascio di concessione breve/autorizzazione per il taglio delle piante sul Rio di Valleandona (sponda DX- SX) in zona antistante i mappali 134 e 417 nonché la zona antistante (sponda SX) il mappale 135 del Fg. 8 nel Comune di Asti(AT).**

**Richiedente: Sig. Cerrato Evaristo.**

In riferimento alla richiesta di un parere per il rilascio di concessione breve per il taglio delle piante sul Rio di Valleandona (sponda DX- SX) in zona antistante i mappali 134 e 417 nonché la zona antistante (sponda SX) il mappale 135 del Fg. 8 nel Comune di Asti relativa all'istanza pervenuta ai vostri uffici dal Sig. Cerrato Evaristo in data 30/12/2024 (Vostro Prot. n° 62623/A1814B).

A seguito di sopralluogo effettuato dal personale di Vigilanza dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, avvenuto in data 13/01/2025, durante il quale ci si è accertati della composizione della vegetazione riparia, del suo stadio di sviluppo, della categoria forestale prevalente nonché delle caratteristiche del corso d'acqua, **si intende formulare parere positivo ma con importanti indicazioni di intervento** relativamente alla richiesta di cui all'oggetto.

La vegetazione riparia presente nella zona antistante i mappali 134 e 417 è di particolare pregio, composta nella sua totalità da *Alnus glutinosa* (Ontano) e *Quercus robur* (Farnia). Questa associazione vegetazionale costituisce una formazione che rientra fra gli habitat di interesse comunitario per ricchezza di biodiversità e rarità (cod. N2000 9160).

Considerando che la gestione della vegetazione riparia deve essere "eseguita con interventi di tipo colturale preservando le funzioni antierosive, naturalistiche, ambientali e paesaggistiche che le formazioni riparie assicurano" (Regolamento Forestale DGPR 8/R, Art 37 comma 1), deve avere finalità e caratteristiche tali da non comportare alterazioni permanenti allo stato dei luoghi e che deve tendere al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali e naturali degli alvei, l'intervento di taglio manutentivo, secondo il parere dello scrivente, **dovrà essere limitato al solo alveo inciso consentendo inoltre la ceduzione controllata di esemplari di ontano solo se eccessivamente ravvicinati per limitarne la competizione reciproca e permettere nuovo "slancio" al rigetto agamico.** Il seguente parere mira a seguire un principio di tutela di uno dei pochi lembi di vegetazione riparia presenti nella Riserva Naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande non ancora banalizzati per quanto riguarda livello di funzionalità e biodiversità.

Al richiedente verranno date tutte le necessarie prescrizioni in merito all'intervento selvicolturale in fase di stesura della relativa Comunicazione semplice.

Distinti saluti

Asti 13/01/2024

Funzionario di Vigilanza

U.P.G. Federico Imbriano

Firmato digitalmente da:  
Federico Imbriano  
Data: 13/01/2025 15:01:34